

L.R. 22/2022, articolo 7, commi 56 – 61. - Avviso per il sostegno a progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo o dell’organizzazione aventi ad oggetto la realizzazione delle idee innovative selezionate con Bando denominato “LR 22/2022, articolo 7, commi 56 - 61: Bando di concorso per la premiazione di idee innovative nel settore delle scienze della vita-Luglio 2024” del 31/07/2024 - “Ideas 4 Innovation- I4I- Febbraio 2025”

(Avviso approvato con nota dd. 19 /09/2025)

Sommario

Articolo 1. Inquadramento normativo e finalità	3
Articolo 2. Definizioni	3
Articolo 3. Dotazione finanziaria	6
Articolo 4. Soggetti beneficiari	6
Articolo 5. Requisiti di ammissibilità dei beneficiari	6
Articolo 6. Progetti ammissibili	7
Articolo 7. Durata dei progetti	8
Articolo 8. Spese ammissibili	9
Articolo 9. Spese non ammissibili	10
Articolo 10. Intensità e limite del finanziamento	11
Articolo 11. Divieto di cumulo	12
Articolo 12. Termini e modalità di presentazione della domanda	12
Articolo 13. Composizione della domanda.....	13
Articolo 14. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	14
Articolo 15. Valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità	14
Articolo 16. Valutazione amministrativa completa di ammissibilità.....	15
Articolo 17. Valutazione tecnica di ammissibilità.....	16
Articolo 18. Concessione dell’aiuto	16
Articolo 19. Erogazione anticipata	17
Articolo 20. Variazioni al progetto	17
Articolo 21. Variazioni soggettive.....	18
Articolo 22. Termini e modalità di rendicontazione.....	19
Articolo 23. Istruttoria della rendicontazione	22
Articolo 24. Liquidazione del contributo	22
Articolo 25. Sospensione dell’erogazione del contributo	22
Articolo 26. Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo	23
Articolo 27. Controlli e ispezioni	24
Articolo 28. Obblighi dei beneficiari	24
Articolo 29. Vincolo di stabilità delle operazioni.....	25
Articolo 30. Trattamento dei dati personali.....	26

Articolo 31. Responsabile del procedimento	26
Articolo 32. Rinvio	26
Articolo 33. Disposizioni finali	26

ALLEGATI ALL'AVVISO

Allegato A - TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4) PER IL PERIODO 2021-2027

Allegato B – SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI

Allegato C – CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA

Allegato D – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Articolo 1. Inquadramento normativo e finalità

1. Il presente avviso è emanato in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), articolo 7, commi 56 - 61 e dal relativo “Regolamento recante i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti finalizzati all’attrazione di investimenti, al sostegno di start-up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle Scienze della Vita ai sensi dell’articolo 7, commi 56 e 57, della Legge Regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)” emanato con decreto n. 177/Pres del 18 ottobre 2023, di seguito “Regolamento”.
2. I finanziamenti alle imprese sono concessi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 e 29 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella 6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014.
3. I finanziamenti alle università, agli organismi di ricerca e alle strutture sanitarie e di ricerca sono concessi nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione – Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014 che considera “non aiuti” i contributi per i beneficiari individuati come università e organismi di ricerca, in relazione all’attività non economica.
4. Con il presente avviso si intende incentivare forme di collaborazione tra soggetti privati e pubblici del sistema economico e scientifico facenti parte del sistema regionale delle Scienze della Vita sostenendo la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo o dell’organizzazione nell’ambito dell’Area di specializzazione “Salute, Qualità della Vita, Agroalimentare e Bioeconomia” della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), rientranti in una delle traiettorie di sviluppo individuate nell’Allegato A al presente avviso realizzati in forma collaborativa tra i vincitori del Bando denominato “LR 22/2022, articolo 7, commi 56 - 61: Bando di concorso per la premiazione di idee innovative nel settore delle scienze della vita-Luglio 2024”, di seguito “Bando di concorso”, e altre micro, piccole, medie e grandi imprese, start up innovative, spin off, università, organismi di ricerca, strutture sanitarie e di ricerca con sede in Friuli Venezia Giulia.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si adottano le seguenti definizioni:

- a) **ricerca industriale:** ai sensi dell’articolo 2, punto 85) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- b) **sviluppo sperimentale:** ai sensi dell’articolo 2, punto 86) del Regolamento (UE) 651/2014, l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre

attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

- c) innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- d) Innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- e) microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014;
- f) start-up innovativa: impresa che possiede i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss. mm. ii;
- g) spin-off: impresa nata per scorporamento di un'altra impresa, la quale mantiene tuttavia un ruolo fondamentale nei confronti della nuova realtà imprenditoriale, esercitando su di essa una significativa influenza, soprattutto in termini di competenze di attività svolte. Lo spin-off impiega il know-how cumulato dall'impresa madre per sviluppare un nuovo sentiero di conoscenze e uno specifico utilizzo che non rientrano in termini istituzionali o strategici nei fini dell'organizzazione di origine. Si intendono anche gli spin-off accademici, ovvero imprese nate per utilizzare e valorizzare i risultati della ricerca accademica svolta nelle università o negli organismi pubblici di ricerca;
- h) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza: ai sensi dell'articolo 2, punto 83) del Regolamento (UE) 651/2014, un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

- i) strutture sanitarie e di ricerca: si intendono le strutture che fanno parte dell'assetto organizzativo del Servizio sanitario regionale e le strutture sanitarie private accreditate;
- j) sistema regionale delle Scienze della Vita: strutture o raggruppamenti organizzati di soggetti, quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca, organizzazioni senza scopo di lucro e altri operatori economici, che incentivano attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e che contribuiscono efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi nell'area delle scienze della vita, così come definita nella Strategia di Specializzazione Intelligente (S4) regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021;
- k) Struttura competente per la gestione: il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani Scpa Società Benefit in qualità di Ente gestore del Cluster regionale Scienze della Vita;
- l) Struttura competente per la parte di valutazione tecnica: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Unità operativa specialistica Ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari;
- m) impresa in difficoltà: impresa che soddisfa almeno una delle circostanze di cui all'articolo 2, punto 18) del Regolamento (UE) 651/2014;
- n) Strategia per la specializzazione intelligente: strategia regionale di specializzazione intelligente per il periodo 2021-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021, come da ultimo aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 2 dicembre 2022, che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione;
- o) normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
- p) ATS Associazione Temporanea di Scopo: accordo giuridicamente vincolante fra più soggetti, che si costituisce mediante il conferimento da parte di alcuni soggetti (mandanti) di un mandato con rappresentanza ad un soggetto (mandatario-capofila). L'ATS viene costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto capofila;
- q) collaborazione effettiva: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.
- r) soggetti indipendenti: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE)n.651/2014;
- s) progetto: insieme degli interventi realizzati dai componenti del partenariato;
- t) intervento: le parti delle attività progettuali realizzate dal singolo beneficiario di cui alla lettera w): dotate di una propria autonomia e pertanto identificabili all'interno dell'intera attività progettuale; non sono considerati interventi, le singole prestazioni di attività di terzi non identificabili rispetto all'intero progetto, quali l'effettuazione di test e prove, la fornitura di materiali, consulenze e i servizi propedeutici alla brevettazione.
- u) attività: un insieme di azioni riconducibili a ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione di processo o dell'organizzazione e ai connessi coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione dei risultati realizzati da uno o più componenti del partenariato. Ciascuna attività prevede autonomi obiettivi operativi e risultati attesi;
- v) beneficiario: impresa, università, organismo di ricerca, struttura sanitaria e di ricerca insediata in regione, che beneficia del finanziamento pubblico per la realizzazione dei singoli interventi mediante una collaborazione effettiva.

w) partenariato: insieme dei beneficiari che partecipano alla realizzazione del progetto in virtù di un ATS.

Articolo 3. Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente avviso è pari a 1.650.000,00 di euro (unmilionesecentocinquantamila/00).

Articolo 4. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso:
 - a) micro, piccole, medie imprese, start up innovative e spin off, risultati vincitori del Bando di concorso;
 - b) micro, piccole, medie e grandi imprese, start up innovative e spin off;
 - c) università insediate in regione;
 - d) organismi di ricerca insediati in regione;
 - e) strutture sanitarie e di ricerca insediate in regione.
2. I soggetti richiedenti devono essere tra loro indipendenti ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera r).
3. In caso di progetti che prevedano attività di innovazione di processo e dell'organizzazione che presentino tra i beneficiari una o più grandi imprese, i beneficiari PMI sostengono cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.

Articolo 5. Requisiti di ammissibilità dei beneficiari

1. I beneficiari di cui all'articolo 4 devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda:
 - a) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui viene realizzato il progetto attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui l'impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano la sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio regionale. In tal caso il requisito viene dichiarato sotto forma di impegno a costituire la sede o l'unità operativa sul territorio regionale prima dell'avvio del progetto;
 - b) realizzare l'intervento nel territorio regionale a pena di decadenza dal beneficio;
 - c) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - e) non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
 - f) non essere destinatari di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - g) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

- h) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso;
 - i) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.
 - j) non devono svolgere attività rientranti tra quelle indicate nell'Allegato B al presente avviso.
2. I beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) d) ed e), per accedere all'intensità di finanziamento di cui all'articolo 10 comma 6, oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, lettere a), b), d), f), g), h), i) e j), non devono svolgere attività economica, ovvero un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato. Qualora i beneficiari svolgano sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il solo finanziamento dell'attività non economica purché, alternativamente:
- a) i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate siano nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità;
 - b) il soggetto dimostri che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione, quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economica non superi il 20% della pertinente capacità annua complessiva del soggetto.
3. I requisiti di cui al comma 2, riferiti all'attività economica, devono essere posseduti per tutta la durata progettuale.

Articolo 6. Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo o dell'organizzazione aventi ad oggetto la realizzazione delle idee innovative presentate dalle PMI, start-up innovative e spin-off risultati vincitori del Bando di concorso in collaborazione con altre micro, piccole, medie e grandi imprese, start up innovative e spin off, università, organismi di ricerca, strutture sanitarie e di ricerca con sede in Friuli Venezia Giulia.
2. I progetti devono essere realizzati nell'ambito di una stretta e fattiva collaborazione tra i soggetti di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a) con almeno uno dei soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) attraverso la stipula di una ATS con capofila l'impresa risultata vincitrice del Bando di concorso che deve sostenere almeno il **40% e non oltre il 70%** del costo complessivo del progetto. L'ATS deve essere costituita prima della presentazione della domanda o entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, termine prorogabile di ulteriori 15 (quindici) giorni in presenza di giustificate ragioni, pena la decadenza dal contributo assegnato all'intero progetto. Ciascuno dei componenti l'ATS assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, come indicati nel progetto. La responsabilità degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto è solidale.
3. I progetti devono essere afferenti all'Area di specializzazione "Salute, Qualità della Vita, Agroalimentare e Bioeconomia" e alle traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4) indicate nell'Allegato A al presente avviso.
4. Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso università o organismi di ricerca o strutture sanitarie e di ricerca finanziati con risorse pubbliche. A tal fine, nell'ambito delle collaborazioni con le imprese, i beneficiari devono rispettare, in alternativa, una delle seguenti condizioni per tutta la durata progettuale:
 - a. i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese beneficiarie;
 - b. i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività delle università o degli organismi di ricerca o strutture sanitarie e di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità;

- c. tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto;
 - d. l'università o l'organismo di ricerca o la struttura sanitaria e di ricerca riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalla sua attività e che sono assegnati alle imprese beneficiarie o per i quali le stesse ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese beneficiarie ai costi delle attività dell'università o dell'organismo di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.
5. Ai fini del comma 4 lettera d), la remunerazione ricevuta è equivalente al prezzo di mercato se essa consente alle università o agli organismi di ricerca o strutture sanitarie e di ricerca di godere del pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. Ciò avviene in particolare quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. l'importo della remunerazione è stato stabilito mediante una procedura di vendita competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria;
 - b. la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l'importo della remunerazione è pari almeno al prezzo di mercato;
 - c. l'università, l'organismo di ricerca o la struttura sanitaria e di ricerca in qualità di venditore, può dimostrare che ha effettivamente negoziato la remunerazione alle normali condizioni di mercato al fine di ottenere il massimo vantaggio economico all'atto della stipula del contratto, pur tenendo conto dei suoi obiettivi istituzionali;
 - d. nei casi in cui l'ATS conferisce all'impresa che collabora il diritto di prelazione nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale generati da università o organismi di ricerca o strutture sanitarie e di ricerca che collaborano, se tali entità esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l'impresa che collabora sia costretta ad adeguare la sua offerta di conseguenza.
6. Qualora non vengano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, le università, gli organismi di ricerca e le strutture sanitarie e di ricerca, sia pubbliche che private, sono considerate imprese con conseguente applicazione della relativa intensità di aiuto di cui all'articolo 10.

Articolo 7. Durata dei progetti

1. I progetti devono avere una durata compresa tra i 9 (nove) e i 18 (diciotto) mesi.
2. Le date di avvio e conclusione si riferiscono all'intero progetto e non ai singoli interventi, anche qualora i singoli beneficiari intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.
3. I beneficiari devono avviare il progetto in una data compresa tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione di concessione del contributo. Qualora il progetto venga avviato in data antecedente a quella di presentazione della domanda, le spese sostenute tra la data di inizio e la data di presentazione della domanda non verranno ammesse.
4. Il capofila è tenuto a comunicare alla Struttura competente per la gestione la data di avvio del progetto entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo.
5. La proroga del termine di avvio del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di 20 (venti) giorni a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione di contributo.
6. Qualora il progetto venga avviato in data successiva ai 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo, in assenza di richiesta di proroga il contributo è revocato.
7. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario del progetto;

- b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante oppure, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo oppure, in mancanza, la data della prima fattura;
 - d) kick off.
8. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata al progetto come attestato nel diario del progetto;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ultima fattura o, se successiva, la data del documento di trasporto;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto oppure la data dell'ultima fattura;
 - d) evento finale.
9. Il beneficiario prima della scadenza del termine di conclusione del progetto può presentare una richiesta debitamente motivata di proroga del termine di conclusione del progetto per la durata massima di 2 mesi.
10. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga o di presentazione dell'istanza medesima oltre i termini stabiliti al comma 6, sono comunque fatte salve le spese sostenute e ritenute ammissibili fino alla data di conclusione del progetto, previa verifica della compiuta realizzazione dello stesso.
11. Eventuali sospensioni delle attività da parte di uno o più beneficiari durante la realizzazione del progetto non interrompono il decorrere della durata progettuale.

Articolo 8. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese al netto dell'IVA, salvo nei casi in cui rappresenti un costo per il beneficiario, purché strettamente legate alla realizzazione dei progetti e sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto, fatte salve quelle sostenute per la certificazione delle spese che possono essere sostenute successivamente alla data di conclusione del progetto e le spese per la costituzione dell'ATS che possono essere sostenute prima dell'avvio del progetto:
- a) personale: la spesa relativa al personale impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui vi è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto. Le spese del personale sono determinate a costi reali come dettagliato nell'allegato D. Il personale deve essere legato al soggetto richiedente da rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o da rapporto di collaborazione di tipo continuativo attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa, come dettagliato nell'allegato D. Nel caso di PMI, possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dai collaboratori familiari o dagli amministratori e/o soci non dipendenti, iscritti alla posizione INAIL dell'impresa richiedente e titolari di specifico incarico o contratto come dettagliato nell'allegato D. Non sono ammissibili le spese del personale con mansioni amministrative e contabili;
 - b) strumenti e attrezzature: le spese relative a strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica, strettamente correlati alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Sono ammissibili anche beni acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto. In tutti i casi, qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo nell'arco temporale di realizzazione dello stesso;
 - c) prestazioni e servizi, servizi di consulenza qualificata acquisiti da soggetti esterni rispetto al beneficiario e alle normali condizioni di mercato:

- i. spese sostenute per prestazioni e servizi necessari all'attività progettuale e non direttamente imputabili alla realizzazione fisica di prototipi tra cui l'effettuazione di test, prove e i servizi in cloud;
 - ii. spese sostenute per servizi propedeutici alla brevettazione, registrazione di brevetti, divulgazione e diffusione dei risultati;
 - iii. spese connesse alla certificazione di prodotti;
 - iv. spese sostenute per servizi di consulenza qualificata per attività tecnico-scientifiche di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, affidati attraverso contratto a università o organismi di ricerca o ad altri soggetti in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate;
 - v. spese sostenute per la certificazione delle spese del rendiconto; le sole spese di certificazione possono essere sostenute successivamente alla fine del progetto, e sono ammissibili fino a un massimo di 3.000,00 euro (tremila/00);
 - vi. spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro.
- La somma delle spese di prestazioni, servizi e servizi di consulenza qualificata di cui alla presente lettera c) non può costituire più del 30% delle spese totali del progetto;
- d) beni immateriali: i costi per l'acquisto di brevetti, know-how, i diritti di licenza e software specialistici utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza nel periodo di realizzazione del progetto acquisiti da soggetti esterni al beneficiario e alle normali condizioni di mercato. Tali beni sono ammissibili in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Qualora l'uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto. Sono ammissibili anche beni immateriali acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto;
 - e) realizzazione prototipi: le spese per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori o impianti pilota, quali costi per prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da soggetti esterni al beneficiario e alle normali condizioni di mercato;
 - f) materiali di consumo: le spese sostenute per l'acquisto di materiali direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione dei prototipi;
 - g) spese generali: spese supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi nella misura del 10% dei costi relativi al personale.
2. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell'allegato D e devono essere rispettati a pena di inammissibilità delle spese medesime.
 3. Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato, di cui al comma 1, lettera c) ed e) è soddisfatto:
 - a) per i beneficiari imprese, organismi di ricerca privati e strutture sanitarie e di ricerca private qualora il fornitore sia un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r);
 - b) per i beneficiari università, organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico e strutture sanitarie e di ricerca pubbliche qualora il fornitore sia stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.
 4. Le università, gli organismi di ricerca pubblici e gli organismi di ricerca di diritto pubblico e strutture sanitarie e di ricerca pubbliche devono rispettare la normativa specifica sugli appalti vigente al momento dell'effettuazione della procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 9. Spese non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e, in particolare, le spese relative a:

- a) stagisti, corsi di formazione del personale, fatto salvo l'addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;
- b) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi ed automezzi;
- c) spese non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
- d) operazioni di lease-back;
- e) beni o materiali usati;
- f) prelievi di magazzino;
- g) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria del beneficiario, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- h) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
- i) iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing;
- j) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e la predisposizione della rendicontazione;
- k) certificazione di qualità;
- l) canoni di manutenzione e assistenza e canoni periodici per aggiornamento ordinario dei software;
- m) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- n) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- o) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Articolo 10. Intensità e limite del finanziamento

- 1. I finanziamenti alle imprese sono concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 e 29 del Regolamento (UE) 651/2014.
- 2. Per i progetti realizzati in presenza di collaborazione con una università o un organismo di ricerca o una struttura sanitaria e di ricerca:
 - a. ricerca industriale:
 - i. micro e piccole imprese: 80%
 - ii. medie imprese: 75%
 - iii. grandi imprese 65%
 - b. sviluppo sperimentale:
 - i. micro e piccole imprese: 60%
 - ii. medie imprese: 50%
 - iii. grandi imprese 40%
 - c. innovazione:
 - i. micro, piccole e medie imprese: 50%
 - ii. grandi imprese 15%
- 3. Per poter usufruire dell'intensità di aiuto di cui al comma 2, l'università o l'organismo di ricerca o la struttura sanitaria e di ricerca deve sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili e avere diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
- 4. Per i progetti realizzati in assenza di collaborazione con una università o un organismo di ricerca o una struttura sanitaria e di ricerca:
 - a. ricerca industriale:
 - i. micro e piccole imprese: 70%;
 - ii. medie imprese: 60%;
 - iii. grandi imprese: 50%.
 - b. sviluppo sperimentale:
 - i. micro e piccole imprese: 45%;
 - ii. medie imprese: 35%;
 - iii. grandi imprese: 25%.

- c. innovazione:
- i. micro, piccole e medie imprese: 50%;
 - iii. grandi imprese: 15%.
5. I finanziamenti alle università e agli organismi di ricerca e strutture sanitarie e di ricerca che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono concessi nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione – Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014 che considera “non aiuti” i contributi per i beneficiari individuati come università e organismi di ricerca, in relazione all'attività non economica.
 6. Per i beneficiari di cui al comma 5 l'intensità di finanziamento applicabile è pari all'80% delle spese ammissibili.
 7. Le spese ammissibili per la certificazione del rendiconto e per la costituzione dell'ATS vengono imputate a quella tra le attività di ricerca, sviluppo e innovazione che prevede l'intensità di aiuto minore.
 8. Il finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto è pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

Articolo 11. Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente avviso per i beneficiari imprese non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”, e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi alle imprese sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime “de minimis”, fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
4. I contributi alle università e organismi di ricerca non sono cumulabili con altri aiuti dell'Unione europea e aiuti pubblici.

Articolo 12. Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda può essere inviata **dalle ore 10.00 del giorno 03/03/2025 alle ore 16.00 del giorno 30/11/2025**.
2. La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se redatta ed inoltrata per via telematica tramite la piattaforma accessibile al seguente link <https://call4fvg.clusterscienzedellavitaafvg.it/> previa creazione di un profilo, con le modalità previste nelle linee guida reperibili nell'area dedicata.
3. Viene presentata un'unica domanda comprendente gli interventi dei singoli partner, che viene sottoscritta ed inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante o titolare di impresa individuale o dal procuratore interno avente potere di firma dell'impresa capofila, delegato dai partner tramite formale procura, secondo le modalità riportate all'articolo 13 commi 1 e 3 lettera i);
 - b) da un soggetto esterno delegato tramite formale procura da tutti i partner compreso il capofila secondo il modello pubblicato sulla piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavitaafvg.it/>;
4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro (sedici/00) da versare:
 - a) tramite F23/F24;
 - b) acquistando la marca da bollo cartacea presso i rivenditori autorizzati.
5. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste, nonché della documentazione obbligatoria richiesta, oppure redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente avviso.

Articolo 13. Composizione della domanda

1. La domanda è composta da un documento in formato pdf firmato da uno dei soggetti titolari di cui all'articolo 12, comma 3 generato dalla piattaforma accessibile al seguente link: <https://call4fvg.clusterscienzedellavitaafvg.it/> che sarà attivo a partire dalla data e dall'ora di apertura dello sportello e fino alla data e all'ora di chiusura del medesimo.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica dettagliata del progetto, come da modello (Allegato – “Relazione tecnica”) contenente la descrizione del progetto, l'indicazione della sua durata, l'articolazione per fasi e per interventi, gli elementi utili alla valutazione del progetto sulla base dei criteri previsti dalla scheda di valutazione;
 - b) quadro di spesa dettagliato del progetto e dei singoli interventi (Allegato – “Quadro di spesa del progetto” e Allegato- “quadro spesa dell'intervento”);
 - c) documento di identità del firmatario.
3. Devono essere altresì allegati alla domanda:
 - a) dichiarazioni sostitutive di atto notorio (Allegato – “Dichiarazione requisiti beneficiari pubblici/privati”) sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante del richiedente, attestanti:
 - i. il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
 - ii. il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 11;
 - iii. per le sole imprese, la dimensione aziendale, al fine di definire la pertinente intensità contributiva;
 - iv. il possesso del requisito di indipendenza tra i partner del progetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
 - v. per le spese relative a servizi di consulenza qualificata, prestazioni e servizi, beni immateriali e realizzazione prototipi, il rispetto del requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato di cui all'articolo 8 comma 3;
 - vi. l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per i titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
 - vii. limitatamente alle università, agli organismi di ricerca e alle strutture sanitarie e di ricerca il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 5, comma 2 riferiti all'attività economica;
 - b) delibera di affidamento incarico o contratto per amministratori e/o soci di PMI, titolari di impresa individuale e collaboratori familiari non dipendenti, riportante il contenuto della prestazione, la durata, la modalità ed il compenso;
 - c) attestazione del pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 12, comma 4, che può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - a. in caso di pagamento tramite F23/24, tramite l'invio della copia del modulo F23/24 quietanzato;
 - b. in caso di acquisto di bollo cartaceo, tramite compilazione e invio della dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo (ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) (Allegato – “Dichiarazione assolvimento bollo”);
 - d) per gli organismi di ricerca e strutture sanitarie di ricerca copia dello statuto, ad eccezione delle università nonché degli enti di ricerca a maggioranza pubblica del territorio regionale;
 - e) per le imprese visura camerale in corso di validità all'atto di presentazione della domanda (ovvero rilasciata nei 180 giorni precedenti la presentazione della domanda);
 - f) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che ne comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;
 - g) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità (ovvero rilasciato nei 120 giorni precedenti la presentazione della domanda di contributo);

- h) curriculum vitae del responsabile del progetto e di eventuali soci/amministratori, titolari di impresa individuale, collaboratori familiari non dipendenti non dipendenti (qualora si tratti di soggetti imprese);
 - i) procura redatta secondo il facsimile pubblicato sulla piattaforma al seguente link: <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/it>, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o titolare di impresa individuale o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 12, comma 3;
 - j) solo per le consulenze, lettere di intenti sottoscritte dagli enti di ricerca o altri soggetti contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere ed i relativi costi, fermo restando che i relativi contratti di consulenza devono essere presentati contestualmente alla rendicontazione della spesa. In alternativa alle lettere di intenti possono essere allegate copie dei contratti eventualmente già stipulati, purché ne sia condizionata l'efficacia all'ottenimento del contributo. Qualora le consulenze siano intermedie da istituti di trasferimento tecnologico, le lettere di intenti ed i contratti sottoscritti da quest'ultimi devono riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere da parte di ciascuno;
 - k) solo per le consulenze: curriculum o scheda di presentazione dei consulenti, ad eccezione delle Università, degli enti di ricerca e delle strutture sanitarie di ricerca a maggioranza pubblica;
 - l) qualora già istituita, copia dell'atto costitutivo di ATS;
4. I documenti di cui al comma 2 devono essere allegati a pena di inammissibilità.

Articolo 14. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. L'istruttoria avviene con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della Legge Regionale 7/2000, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Il procedimento istruttorio della domanda si articola nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità;
 - b) valutazione amministrativa completa di ammissibilità;
 - c) valutazione tecnica di ammissibilità.
3. La valutazione amministrativa di ammissibilità, sia preliminare che completa, di cui al comma 2, lettere a) e b) è svolta dal personale della Struttura competente per la gestione.
4. La valutazione tecnica di ammissibilità di cui al comma 2, lettera c) è svolta da un esperto competente nella materia oggetto del progetto presentato, nominato con provvedimento del Responsabile della Direzione regionale competente in materia di ricerca ed è coordinato da un dipendente della stessa Direzione.
5. I criteri di valutazione tecnica specifici approvati con Regolamento emanato con decreto n. 177/Pres del 18 ottobre 2023 sono indicati nell'Allegato C.
6. Le domande non ammesse ad esito di ciascuna fase del procedimento istruttorio di cui al comma 2, possono essere ripresentate una sola volta entro i termini di vigenza dello sportello indicati all'articolo 12, comma 1.

Articolo 15. Valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità

1. Ogni domanda viene sottoposta ad una valutazione amministrativa preliminare, volta ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:
 - a) inoltro della domanda per via telematica tramite la piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/>;
 - b) presentazione della domanda nei termini temporali di cui all'articolo 12, comma 1;
 - c) valida sottoscrizione del legale rappresentante del richiedente o da un soggetto titolato a rappresentarlo, come stabilito dall'articolo 12, comma 3;

- d) che il progetto rispetti le modalità di realizzazione e il limite minimo di partenariato di cui agli articoli 6 comma 2 e 10, comma 3;
 - e) rispetto dei limiti di durata del progetto di cui all'articolo 7, comma 1;
 - f) domanda completa della relazione tecnica dettagliata del progetto di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del quadro di spesa dettagliato del progetto e dei singoli interventi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b);
 - g) che le attività progettuali previste non rientrino nelle attività escluse di cui all'Allegato B;
- 2. L'assenza anche di uno soltanto dei requisiti di ammissibilità sopra elencati costituisce motivo di improcedibilità e conseguentemente le domande vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 16.
 - 3. L'inammissibilità riscontrata relativamente ad un solo intervento determina la non ammissibilità dell'intero progetto cui lo stesso afferisce.
 - 4. La Struttura competente per la gestione, prima della formale adozione del provvedimento concernente le domande non ammesse alla fase di selezione a seguito dell'istruttoria di cui al comma 1, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990.

Articolo 16. Valutazione amministrativa completa di ammissibilità

- 1. Le domande che hanno superato la valutazione di cui all'articolo 15 sono oggetto di ulteriori verifiche istruttorie, volte ad accertare la presenza dei requisiti di seguito specificati:
 - a) sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, fatta eccezione di quelli già verificati ai sensi dell'articolo 15;
 - b) sussistenza dei requisiti progettuali di cui all'articolo 6, fatta eccezione di quelli già verificati ai sensi dell'articolo 15;
 - c) rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 11;
 - d) rispetto delle regole di ammissibilità delle spese ai sensi dell'articolo 8;
 - e) sussistenza e correttezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a) e della documentazione di cui all'articolo 13, comma 3, lettere da b) a l);
 - f) la correttezza della documentazione di cui all'articolo 13 comma 2 lettera b);
 - g) il progetto rientra nell'ambito della definizione di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo e innovazione dell'organizzazione;
- 2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la Struttura competente per la gestione ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per provvedere. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 17 non può essere oggetto di integrazione successivamente alla presentazione della domanda.
- 3. Le domande che, anche a seguito delle integrazioni prodotte ai sensi del comma 2, risultino prive dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda, oppure la cui documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria, vengono dichiarate inammissibili e non sono sottoposte alla valutazione di cui all'articolo 17.
- 4. La Struttura competente per la gestione comunica agli istanti ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi del comma 3, nonché eventuali rideterminazioni delle spese a seguito di valutazione amministrativa di ammissibilità delle stesse.
- 5. Ai fini dell'ammissibilità del progetto devono comunque risultare ammissibili tutti gli interventi dei singoli partner.
- 6. Le imprese capofila che hanno già ricevuto il premio di 5.000,00 (cinquemila/00) euro in qualità di vincitori del Bando di concorso di cui all'articolo 1 comma 4 le cui domande hanno superato la valutazione completa di ammissibilità di cui al presente articolo acquisiscono il diritto di accedere

all'estensione del premio pari a ulteriori 5.000,00 (cinquemila/00) euro prevista dall'articolo 14, comma 3 del Bando di concorso medesimo.

7. L'estensione del premio viene disposta ed erogata dalla Struttura competente per la gestione a titolo di aiuto de minimis, nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea (GUE) del 15 dicembre 2023.
8. L'erogazione del premio è subordinata:
 - a) alla verifica della regolarità contributiva dell'assegnatario del premio;
 - b) al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il beneficiario dichiara di essere o meno impresa unica, come definita dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023 /2831.
9. Qualora al momento dell'assegnazione il valore del premio superi il massimale disponibile per il soggetto avente diritto, l'importo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto vincitore. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di corrispondere il premio.
10. L'erogazione avviene tramite bonifico bancario, al netto delle ritenute di legge, su un conto corrente intestato al soggetto giuridico aggiudicatario entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
11. Eventuali motivi che ostano alla liquidazione del premio, ad eccezione dei casi di rinuncia, vengono comunicati ai beneficiari ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Articolo 17. Valutazione tecnica di ammissibilità

1. Le domande che hanno superato la valutazione di cui agli articoli 15 e 16 sono oggetto di valutazione tecnica da parte di un esperto individuato dalla Struttura competente per la valutazione tecnica sulla base dei criteri di valutazione tecnica specifici approvati con Regolamento emanato con decreto n. 177/Pres del 18 ottobre 2023 riportati nell'Allegato C al presente avviso; gli esperti possono essere selezionati tra gli iscritti all'elenco degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero delle imprese e del Made in Italy o ad altre liste di esperti qualora non si riescano a reperire le professionalità necessarie.
2. Al termine della valutazione tecnica viene redatta una scheda contenente la valutazione espressa per ciascun criterio con un giudizio positivo o negativo.
3. La Struttura competente per la gestione comunica via PEC ai richiedenti l'ammissibilità a finanziamento della domanda, acquisendo la disponibilità all'avvio dell'iniziativa e la data di previsto/effettivo avvio oppure la rinuncia.
4. Non sono ammissibili i progetti per i quali non è stata accertata la sussistenza di tutti i suddetti criteri di valutazione tecnica specifici. La Struttura competente per la gestione comunica tempestivamente agli istanti, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Articolo 18. Concessione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione è adottato dalla Struttura competente per la gestione entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le eventuali sospensioni ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della Legge 241/1990.
2. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
 - a) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h);
 - b) per rinuncia da parte del soggetto richiedente.
3. La mancata concessione del contributo al capofila determina la decadenza dal diritto di tutti i partner alla concessione contributo. La mancata concessione del contributo a uno dei partner del progetto determina la decadenza del diritto di tutti i beneficiari del progetto, fatta salva l'ipotesi di rinuncia. In tal caso il diritto permane in capo agli altri beneficiari del progetto, purché il valore dell'intervento in capo

al soggetto rinunciatario non sia superiore al 15% del valore complessivo del progetto e fermo restando il rispetto dei limiti minimi di partenariato di cui all'articolo 6 comma 2.

4. Eventuali motivi che ostano alla concessione del contributo, ad eccezione dei casi di rinuncia, vengono comunicati ai richiedenti ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.

Articolo 19. Erogazione anticipata

1. I contributi concessi ai beneficiari imprese, organismi di ricerca privati e strutture sanitarie di ricerca provate possono essere liquidati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento, nella misura massima del 70% dell'importo concesso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo il facsimile disponibile sulla piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/> sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC alla Struttura competente per la gestione all'indirizzo incentivi_clustersdv_fvg@legalmail.it. Qualora la richiesta sia sottoscritta con firma autografa è necessario allegare anche copia del documento di identità in corso di validità.
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sulla piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/> sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata. Qualora la fideiussione sia sottoscritta con firma autografa è necessario allegare anche copia del documento di identità in corso di validità.
3. I contributi concessi ai beneficiari pubblici o di diritto pubblico possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 40% dell'importo concesso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo incentivi_clustersdv_fvg@legalmail.it previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento. Qualora la richiesta sia sottoscritta con firma autografa è necessario allegare anche copia del documento di identità in corso di validità.
4. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica:
 - a) dell'assenza in capo al beneficiario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014. In caso contrario la Struttura competente per la gestione assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di anticipazione;
 - b) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in conformità all'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013. Qualora il DURC risulti irregolare, la Struttura competente per la gestione attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dal predetto articolo 31, commi 3 e 8 bis;
5. La liquidazione in via anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti all'articolo 25.

Articolo 20. Variazioni al progetto

1. Il beneficiario realizza l'iniziativa conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle voci di spesa ed agli importi ammessi.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso, è consentita la presentazione di richieste di variazioni. In tal caso il capofila ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Struttura competente per la gestione, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione della variazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, sentito il parere di un esperto competente nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 17, qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la

variazione proposta. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.

3. L'istanza di modifica del progetto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del capofila o da altro soggetto titolato a rappresentarlo ed inoltrata via PEC alla Struttura competente per la gestione all'indirizzo incentivi_clustersdv_fvg@legalmail.it. Contestualmente alla richiesta di modifica, deve essere presentato il quadro di spesa dettagliato, riformulato sulla base delle modifiche richieste.
4. Le modifiche devono risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa di cui all'articolo 8.
5. Le variazioni pena la revoca della concessione del contributo devono:
 - a. garantire il mantenimento delle condizioni di collaborazione di cui agli articoli 6 comma 2 e 10, comma 3 pena la revoca del contributo concesso;
 - b. garantire il mantenimento dei requisiti previsti dai criteri di valutazione, di cui all'Allegato C;
 - c. non devono comportare una riduzione della spesa complessiva del progetto superiore al 40% rispetto alla spesa complessiva ammessa, pena la revoca della concessione del contributo.
6. Le mere variazioni del quadro di spesa del progetto comportanti uno scostamento dei valori di spesa inferiore o uguale al 10% della previsione iniziale, non necessitano di autorizzazione preventiva.
7. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione oppure di ripetute richieste di variazione da parte del capofila, la Struttura competente per la gestione si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni del progetto, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.
8. L'autorizzazione ad eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso per il progetto indicato nel provvedimento di concessione.
9. Gli eventuali prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, a pena di revoca della concessione del contributo.
10. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità delle spese sostenute fino alla chiusura/trasferimento della predetta sede, fermo restando l'obbligo di mantenere la sede legale od operativa in regione fino alla conclusione dei vincoli di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 29.
11. La Struttura competente per la gestione, anche in assenza della comunicazione di cui al comma 2, si riserva di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto alla luce della visione complessiva e organica del medesimo consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione da parte di un esperto competente nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 17 comma 1 qualora ne sia rilevata l'opportunità. Qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.

Articolo 21. Variazioni soggettive

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari, gli incentivi concessi o erogati possono essere rispettivamente concessi o confermati in capo al subentrante alle seguenti condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo indicati nel presente avviso;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 28 e 29.
2. Non è ammessa la variazione soggettiva per l'impresa capofila.
3. La domanda di subentro deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei

requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il facsimile pubblicato sulla piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/> e sottoscritta ed inoltrata via PEC all'indirizzo incentivi_clustersdv_fvg@legalmail.it. Qualora la domanda sia sottoscritta con firma autografa è necessario allegare anche copia del documento di identità in corso di validità.

4. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la Struttura competente per la gestione, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato.
5. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
6. Se l'operazione societaria interviene dopo la concessione del contributo, la Struttura competente per la gestione espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.
7. Se l'operazione societaria interviene dopo l'erogazione a saldo del contributo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario, con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi durante il periodo di durata dei vincoli di stabilità di cui all'articolo 30 determineranno la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante nei confronti del subentrante stesso.
8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
9. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30, è comunicata tempestivamente. La Struttura competente per la gestione espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
10. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 29, le variazioni inerenti i dati anagrafici dei beneficiari, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 22. Termini e modalità di rendicontazione

1. Ciascun partner presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del proprio intervento entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile per un massimo di 15 (quindici) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine medesimo.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, eventualmente prorogato, la Struttura competente per la gestione assegna un ulteriore termine perentorio di 15 (quindici) giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato.
3. La rendicontazione è predisposta e presentata dal beneficiario alla Struttura competente per la gestione a mezzo PEC all'indirizzo incentivi_clustersdv_fvg@legalmail.it, e può essere sottoscritta:
 - a) dal legale rappresentante del beneficiario o dal titolare di impresa individuale o da un suo procuratore interno avente potere di firma;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

4. La rendicontazione è predisposta secondo le seguenti modalità:
- a) i beneficiari imprese gli organismi di ricerca privati e le strutture sanitarie di ricerca private ai sensi dell'articolo 41bis della L.R. n. 7/2000, presentano la rendicontazione della spesa sostenuta che deve essere certificata da parte di:
 - i. persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
 - ii. persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
 - iii. un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al D.Lgs. n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D. Lgs. n. 241/1997).

Il rilascio della certificazione avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da effettuare conformemente alla normativa vigente ed alle linee guida di cui al comma 8 del presente articolo.

Le spese di certificazione sono ammissibili fino a un massimo di 3.000,00 euro (tremila/00), come stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera c), punto v.
 - b) i beneficiari università, organismi di ricerca pubblici e le strutture sanitarie di ricerca pubbliche ai sensi dell'articolo 42 della L.R. n. 7/2000, presentano una dichiarazione che attesti che il progetto è stato realizzato nel rispetto delle previsioni dell'avviso e delle condizioni poste nel decreto di concessione.
5. Tutti i beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1 sono tenuti a presentare i seguenti documenti:
- a) relazione tecnica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati, di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti progettuali, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
 - b) elenco delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
 - c) quadro dettagliato delle spese rendicontate suddivise per tipologia di attività e per voce di spesa;
 - d) diario del progetto relativo al personale con imputazione mensile delle ore per ciascun soggetto impiegato;
 - e) procura, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore interno avente potere di firma, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo;
 - f) copia dei contratti di consulenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iv. e relazione redatta e sottoscritta dal consulente con la descrizione dettagliata dell'attività svolta in riferimento al progetto e dei risultati tecnico/scientifici raggiunti ed eventuali allegati tecnici;
 - g) documento di identità del firmatario;
 - h) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità (ovvero rilasciato nei 120 giorni precedenti la presentazione della rendicontazione);
6. Oltre alla documentazione di cui al comma 5 i beneficiari impresa, gli organismi di ricerca privati e le strutture sanitarie di ricerca private sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal certificatore concernente la certificazione delle spese rendicontate ai sensi del comma 4, lettera a);
 - b) visura camerale in corso di validità all'atto di presentazione della rendicontazione (ovvero rilasciata nei 180 giorni precedenti la presentazione della rendicontazione);
 - c) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto titolato a rappresentarlo, attestante:
 - i. il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), d) ed e);
 - ii. il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 11;
 - iii. per le spese relative a servizi di consulenza qualificata, prestazioni e servizi, beni immateriali e realizzazione prototipi, il rispetto del requisito dell'acquisizione da soggetti esterni al beneficiario e alle normali condizioni di mercato di cui all'articolo 8 comma 1, lettera c);
 - iv. l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
 - v. Il mantenimento del requisito di indipendenza tra i beneficiari del progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
 - vi. Il rispetto delle condizioni previste per escludere la presenza di aiuti indiretti alle imprese attraverso università, organismi di ricerca o strutture sanitarie di ricerca finanziati con risorse pubbliche di cui all'articolo 6 comma 4.
7. Oltre alla documentazione di cui al comma 5 le università, gli organismi di ricerca pubblici e strutture sanitarie di ricerca pubbliche sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto titolato a rappresentarlo, attestante:
 - i. il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 comma 1 lettere a), d);
 - ii. il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 11;
 - iii. per le spese relative a servizi di consulenza qualificata, prestazioni e servizi, beni immateriali e realizzazione prototipi, il rispetto del requisito dell'acquisizione da soggetti esterni al beneficiario e alle normali condizioni di mercato di cui all'articolo 8 comma 1, lettera c);
 - iv. il rispetto delle condizioni previste per il finanziamento dell'attività non economica di cui all'articolo 5 comma 2 lettere a) e b);
 - v. Il mantenimento del requisito di indipendenza tra i beneficiari del progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
8. Nell'allegato D sono riportate le indicazioni per la determinazione e documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da fornire al certificatore per consentirne la certificazione nel caso di imprese o da conservare nel caso di università, organismi di ricerca e strutture sanitarie di ricerca, che devono essere rispettate a pena di inammissibilità delle stesse.
9. I beneficiari devono conservare i titoli originali di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini di eventuali ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'articolo 27.
10. I fac-simile dei documenti di rendicontazione di cui al comma 5, lettere da a) a e), comma 6 lettere da a) a c) e comma 7 lettera a) sono pubblicati sulla piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/> unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione della documentazione di rendicontazione ed alle linee guida inerenti all'attività richiesta ai certificatori.

Articolo 23. Istruttoria della rendicontazione

1. Le rendicontazioni sono oggetto di verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli a campione ai sensi dell'articolo 27.
2. Le rendicontazioni sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:
 - a) siano corredate dei documenti indicati all'articolo 22;
 - b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 comma 1 lettere a), b), c), d) e articolo 5 comma 2 lettere a) e b);
 - c) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la Struttura competente per la gestione assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione;
 - d) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
 - e) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2;
 - f) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti all'articolo 20, comma 5;
 - g) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 11.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Struttura competente per la gestione dà comunicazione di ciò all'interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
4. La relazione tecnica presentata a rendiconto può essere sottoposta a parere di un esperto competente nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 17, comma 1 per la valutazione di eventuali variazioni intervenute nel progetto e della conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.

Articolo 24. Liquidazione del contributo

1. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa, al netto di eventuali liquidazioni effettuate a titolo di anticipo.
2. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento normativamente previste.
3. Qualora a seguito della rideterminazione del contributo a saldo, le somme già erogate siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la Struttura competente per la gestione dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste all'articolo 49 della Legge Regionale n. 7/2000.
4. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC.

Articolo 25. Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della Legge Regionale n. 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora la Struttura competente per la gestione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale;

- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge.

Articolo 26. Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a livello di singolo intervento a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante:
 - a. dalla rinuncia del beneficiario;
 - b. dall'inadempimento del beneficiario, che si configura qualora:
 - i. alla data di avvio del progetto non risulti l'iscrizione al Registro imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) o le attività progettuali non siano realizzate nella sede o unità operative localizzate nel territorio regionale;
 - ii. la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 22 commi 1 e 2;
 - iii. la dichiarazione concernente la certificazione delle spese rendicontate non sia presentata, ai sensi dell'articolo 22 comma 4;
 - iv. l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 23, comma 1 sia negativo, o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2;
 - v. il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d);
 - vi. in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 32 ter della Legge Regionale 7/2000 o non sia trasmessa la domanda di subentro ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3;
 - vii. i prototipi realizzati non rimangano di proprietà del beneficiario fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - viii. non sia rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera k);
 - ix. non siano consentite ispezioni e controlli di cui all'articolo 27, comma 1;
3. Sono revocati tutti i provvedimenti di concessione riferiti all'intero progetto, nei casi di inadempimento di cui al comma 2 lettere a), b) rilevabile a livello di intervento da parte di tutti i beneficiari. Sono altresì revocati tutti i provvedimenti di concessione riferiti all'intero progetto, qualora:
 - a. il progetto sia realizzato in palese e sostanziale difformità da quanto dichiarato nella domanda o nella richiesta di variazione approvata dalla Struttura competente per la gestione;
 - b. il progetto sia stato avviato successivamente al termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo, fatta salva l'eventuale proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 7 comma 4;
 - c. la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto per il progetto sia inferiore al 60% dell'importo concesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 5;
 - d. i progetti non siano stati realizzati in forma collaborativa secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 2.
4. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 29, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 29, comma 5.

5. La concessione del contributo è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
6. La Struttura competente per la gestione comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000 e s.m.i..
7. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Articolo 27. Controlli e ispezioni

1. Ai sensi dell'articolo 44 della Legge Regionale 7/2000, possono essere disposti in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e può essere richiesta l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.
2. Le certificazioni di spesa di cui all'articolo 22, comma 4, lettera a) sono oggetto di controllo a campione anche successivamente alla liquidazione del contributo.
3. Le ispezioni in loco possono essere effettuate su un campione rappresentativo in base ai progetti ammessi a contributo.
4. I controlli e le ispezioni di cui al presente articolo sono disposti dal Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Articolo 28. Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono obbligati al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla Struttura competente per la gestione di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo incentivi_clustersdv_fvg@legalmail.it, laddove non richiama espressamente la trasmissione tramite piattaforma;
 - b) per i beneficiari imprese, organismi di ricerca privati e strutture sanitarie e di ricerca private, comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale, solo nel caso in cui la stessa intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo;
 - c) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
 - d) comunicare la data di avvio del progetto entro 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
 - e) per i beneficiari imprese, organismi di ricerca privati e strutture sanitarie e di ricerca private, mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), f) e i), ossia essere impresa iscritta al Registro imprese e in attività nel territorio regionale, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, non essere destinataria di sanzioni interdittive per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - f) per le università, gli organismi di ricerca pubblici e le strutture sanitarie e di ricerca pubbliche, mantenere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 relativamente alle attività economiche per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - g) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20 in relazione alle variazioni di progetto;

- h) mantenere la proprietà dei prototipi risultato del progetto finanziato fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, ai fini dei controlli, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 9;
- i) presentare la rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 22;
- j) comunicare eventuali variazioni ai sensi degli articoli 20 e 21, nonché eventuali realizzazioni parziali o rinunce;
- k) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, le versioni originali della documentazione di progetto e della documentazione di spesa insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della Struttura competente per la gestione;
- l) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- m) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 11;
- n) rispettare quanto disposto dall'articolo 32 bis della Legge Regionale 7/2000 nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni per le PMI o cinque anni per le grandi imprese dalla data di conclusione dell'iniziativa. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;
- o) per le università, gli organismi di ricerca pubblici e le strutture sanitarie e di ricerca pubbliche, comunicare il CUP dell'intervento al fine d'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico. Nel caso il beneficiario non disponga del CUP in fase di presentazione della domanda dovrà trasmettere il CUP provvisorio con l'impegno a trasmettere il CUP definitivo entro la data di emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico;
- p) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125 - 129, e s.m.i. solo per i non aiuti, ove pertinente;
- q) per le università, gli organismi di ricerca pubblici e le strutture sanitarie e di ricerca pubbliche, devono rispettare quanto previsto dalla normativa specifica sugli appalti, in particolare dall'articolo 4 della L.R. n. 14/2015.

Articolo 29. Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per la durata di 3 anni per PMI, start up, spin off e della durata di 5 anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile reperibile nella piattaforma al link: <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/it>, da trasmettere via PEC alla Struttura competente per la gestione dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. In caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 entro i termini previsti, la Struttura competente per la gestione, prima di disporre l'ispezione o il controllo di cui all'articolo 27, ha facoltà di sollecitarne l'invio richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge Regionale n. 7/2000.

Articolo 30. Trattamento dei dati personali

1. In conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/ 679 e al decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione all’avviso avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Il titolare del trattamento è la Dott.ssa Ketty Segatti, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Unità operativa specialistica Ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. il responsabile del trattamento è il Dott. Stefano De Monte, Cluster Manager del Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani Scpa.
4. L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i è pubblicata sul sito della Struttura competente: Polo Tecnologico Alto Adriatico, sulla piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavitaafvg.it/>.

Articolo 31. Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento della Struttura competente per la gestione è il Dott. Stefano De Monte, raggiungibile all’indirizzo incentivi.clustersdv@poloaa.it; il Responsabile del procedimento della Struttura competente per la valutazione è la Dott.ssa Ketty Segatti, raggiungibile all’indirizzo ketty.segatti@regione.fvg.it.
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della Legge n. 241/1990, il richiedente è invitato a presentare richiesta formale.
3. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Articolo 32. Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente avviso, si rinvia alle disposizioni della Legge Regionale 7/2000.

Articolo 33. Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali al presente avviso sono approvate con provvedimento del Responsabile del procedimento della Struttura competente per la gestione.

Allegato A – TRAIETTORIE DI SVILUPPO AMMISSIBILI RELATIVE ALL’AREA DI SPECIALIZZAZIONE SALUTE, QUALITÀ DELLA VITA, AGROALIMENTARE E BIOECONOMIA DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4) PER IL PERIODO 2021-2027

Allegato B – SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI

Allegato C – CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA

Allegato D – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Allegato A

(Rif. Articolo 2 comma 1 lettera l))

TRAIETTORIE DI SVILUPPO AMMISSIBILI RELATIVE ALL'AREA DI SPECIALIZZAZIONE SALUTE, QUALITÀ DELLA VITA, AGROALIMENTARE E BIOECONOMIA DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4) PER IL PERIODO 2021-2027

AREA	TRAIETTORIE DI SVILUPPO
SALUTE, QUALITÀ DELLA VITA, AGROALIMENTARE E BIOECONOMIA	Traiettorie 1. Sistemi e soluzioni per il mantenimento della salute e il supporto alla cura: nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, nutrizione medica e cosmetica funzionale Processi innovativi di ricerca, sviluppo, validazione e produzione di nuovi prodotti – nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, alimenti personalizzati, alimenti per utilizzo a fini medici speciali e cosmetici funzionali – anche in base al profilo genetico individuale. Questi prodotti includono, ad esempio, probiotici, post-biotici, prebiotici, simbiotici, estratti vegetali o da alghe e micro alghe e loro diverse formulazioni, nonché modulatori del microbioma in ambito cosmetico. A tal fine, grazie alla sinergia tra industria, ricerca di base e ricerca clinica, utilizzando anche Big Data, tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) e Internet of Things (IoT), verranno identificati e caratterizzati, da un punto di vista chimico, biologico e farmacologico, nuovi prodotti in ambito umano e veterinario, sviluppate innovazioni di processo industriale e confezionamento sempre più efficienti, sostenibili e rispettosi dell'ambiente anche con specifiche analisi di mercato, strategie di marketing, certificazione di prodotto, protezione intellettuale e autorizzazione al commercio. Questi sistemi e soluzioni hanno l'obiettivo di: a) sviluppare e diffondere un'appropriata cultura, in ambito medico e sociale, per il mantenimento in buona salute della popolazione; b) contribuire alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute durante tutto l'arco della vita (in relazione all'età, allo stato di salute e all'attività lavorativa); c) applicare soluzioni nutrizionali mediche che migliorino e supportino gli esiti clinici di specifiche patologie; d) rafforzare la competitività delle aziende regionali sui mercati nazionali ed internazionali in forte crescita, con conseguente stabile sviluppo economico ed occupazionale del territorio. Gli obiettivi conseguiti potranno contribuire ad una maggiore sostenibilità economica del sistema socio-sanitario regionale. Traiettorie 2. Soluzioni e sistemi biomedicali innovativi: sviluppo integrato di dispositivi medici Ricerca e sviluppo di soluzioni biomedicali innovative per una medicina personalizzata, sostenibile ed ecosostenibile, volta alla salute umana, ma che tenga conto anche dell'ambito veterinario e dei fattori ambientali che determinano il mantenimento o la perdita della salute in un'ottica di "One Health", per percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione sempre più veloci ed

	affidabili, per la produzione e la commercializzazione di dispositivi medici e/o di servizi tra cui: - dispositivi per protezione individuale, terapia, anche mediante dispositivi a base di sostanze, riabilitazione, esplorazione funzionale, diagnostica per immagini digitali in ambito umano e pre-clinico e nella sperimentazione di nuovi mezzi di contrasto per la diagnostica clinica umana e veterinaria; - dispositivi impiantabili realizzati anche con nuovi biomateriali integrando tecnologie di produzione additiva, realtà aumentata e virtuale, robotica ed Intelligenza Artificiale (IA); - bioreattori per ingegneria tissutale, medicina rigenerativa e terapie cellulari; - servizi innovativi, anche in outsourcing, dei citati dispositivi medici e/o di bionanosensori avanzati in ambito implementativo e manutentivo integrati con sistemi digitali, quali Internet of Things (IoT) e IA; - diagnostica in vitro che comprende la ricerca e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche per la diagnostica umana e la sorveglianza epidemiologica (includendo la diagnostica veterinaria, alimentare e ambientale) con test molecolari, test rapidi, dispositivi point-of-care integrati per ottimizzare i servizi socio-sanitari con attività diagnostica ospedaliera e ambulatoriale. Le innovazioni previste potranno trarre vantaggio dalla presenza di un sistema integrato di biobanking e da un possibile percorso condiviso di validazione fra le imprese, le strutture sanitarie e di ricerca regionali. In tale traiettoria si svilupperanno sistemi di Digital Twin per i citati dispositivi medici per la raccolta di Big Medical Data con tecnologie Internet of Medical Things (IoMT). Per massimizzare ed ottimizzare l'integrazione, verranno sviluppati sistemi e soluzioni innovativi di informatica applicabili sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale - integrati con bioimmagini, biosegnali e dati provenienti dai dispositivi medici e dai laboratori di analisi confrontabili con quelli reperiti in ambito agroalimentare, veterinario e ambientale - allo scopo di federare database e repository di Big Medical Data, da elaborare con algoritmi di AI su Cloud High Performance Computing (HPC) Data Center pubblici e privati, prevalentemente regionali. Traiettoria 3. Soluzioni e sistemi di active & assisted living per il supporto alla fragilità Sviluppo integrato di soluzioni tecnologiche innovative che pongono le premesse anche per nuove soluzioni organizzative, per gli ambienti di vita e la domiciliarità, per la promozione di corretti stili di vita e per il monitoraggio dello stato di salute e la cura delle persone fragili. Tali soluzioni sono concepite attivando percorsi di innovazione sociale che riguardano i processi, quali ad esempio, l'uso di modalità di co-progettazione tra i diversi attori coinvolti, sempre tenendo conto della centralità dell'individuo. Le soluzioni abitative, organizzative e tecnologiche, progettate con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, sono indispensabili per servizi domiciliari innovativi e sostenibili da correlare con i servizi alla persona anche in funzione di progetti di vita indipendente. A titolo esemplificativo, i Big Data, alimentati dai sistemi e dalle soluzioni di questa traiettoria, quali i dispositivi medici di telemedicina, app, ausili, protesi, ed anche sistemi di teleassistenza, tecnologie indossabili, domotica ed impiantistica, verrebbero integrati con tecnologie di Internet of Things (IoT) ed
--	--

	elaborati con algoritmi predittivi di Intelligenza Artificiale (IA), nel rispetto del quadro normativo sulla privacy, in un'ottica di un «design for all», per essere così utilizzati da tutti i portatori di interesse. Le sperimentazioni di “Abitare possibile” previste dalla normativa vigente, completate con soluzioni tecnologiche sviluppate nell’ambito di questa traiettoria, potrebbero introdurre forme abitative innovative, da integrare con esperienze innovative di welfare di prossimità e di sviluppo delle comunità attorno alle persone con fragilità, come ad esempio i “condomini solidali” che promuovono e valorizzano l'autonomia delle persone. I temi trattati in questa traiettoria dovranno, inoltre, mettere in campo soluzioni e sistemi in grado di garantire l’integrazione di dati afferenti alle persone fragili sul territorio con un adeguato equilibrio tra aspetti tecnologici e umani (Human&Tech), promuovendo innovazione di processo, di sistema e sociale attraverso l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Sociale Elettronico (FSSE), nel quale saranno così presenti tutte le informazioni sanitarie e socio-sanitarie del cittadino. Questo verrà ottenuto grazie a soluzioni e sistemi software innovativi per la raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati sanitari e socio-sanitario-assistenziali da integrare, previa condivisione con i competenti gestori, all’interno del FSSE con un sistema di rete informatico interoperabile ed accessibile, evitando la frammentazione e dispersione dei dati e delle loro fonti, nel rispetto dei consensi ricevuti e della qualità e sicurezza informatica, e con un co-design continuo dei servizi digitali. Traiettoria 4. Soluzioni e sistemi per terapie innovative: sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci (biotech) per una medicina personalizzata e sostenibile Per una medicina personalizzata, traslazionale, sostenibile ed ecostenibile, nell’ambito delle “unmet clinical needs”, si includono: a) lo sviluppo di piattaforme biotecnologiche avanzate per la produzione di: - ATMP-Advanced Therapy Medicinal Products; - Farmaci biologici (proteine ricombinanti/anticorpi monoclonali, biosimilari); - vaccini a uso umano e veterinario; b) la valorizzazione di piattaforme di “drug discovery” nel settore umano e veterinario per: - “drug-repurposing”; - nuovi API (Active Pharmaceutical Ingredients) c) le strategie di implementazione delle terapie innovative in ambito clinico e la profilazione farmaco genetica/omica; d) il riciclo e riutilizzo degli scarti chimici e/o biochimici della produzione farmacologica. Le filiere si integrano con strutture di supporto per studi clinici di fase I e II, comprendenti ATMP, screening farmacologici, “Structural Based Drug Design” (SBDD) e colture organotipiche. La realizzazione di servizi avanzati di prevenzione, diagnosi, personalizzazione della terapia e monitoraggio della stessa avvengono attraverso l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale (AI), lo sviluppo di processi di Machine Learning e la modellistica molecolare (metodologie in silico computazionali per screening reali e virtuali) grazie all’utilizzo di High Performance Computing (HPC) anche nel rispetto del quadro normativo sulla privacy.
--	--

Allegato B

(Rif. Articolo 5, comma 1)

SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI

- a) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- b) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- c) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- d) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- e) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- f) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- g) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- h) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- i) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- j) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- k) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- l) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
 - i. progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
 - ii. progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
 - iii. progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione;
- m) investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - i. discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
 - ii. discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;

- n) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- o) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - i. impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - ii. impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA

CRITERI DI VALUTAZIONE

da valutare in termini di giudizio espresso con SÌ/NO

<i>Criterio</i>	<i>articolazione del criterio</i>	<i>giudizio</i>
1. Qualità del progetto in termini di	a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità della soluzione rispetto allo stato dell'arte nell'impresa e nel mercato di riferimento	
	b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese partecipanti al progetto	
2. Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell'impresa	a) Potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità della soluzione di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali	
	b) Ricadute positive per l'aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio	
3. Qualità delle competenze coinvolte nel progetto	Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell'ambito del progetto	
4. Chiarezza progettuale, pertinenza e congruità delle spese	Dettaglio, completezza del progetto presentato, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all'organizzazione; pertinenza e congruità delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere	
5. Contributo alla sostenibilità ambientale	Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare - l'utilizzo di materiali ecocompatibili - il riuso dei residui di lavorazione - la riduzione e il riciclo dei rifiuti - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti - il risparmio delle risorse energetiche - l'efficientamento energetico - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili - il risparmio delle risorse idriche	
6. Progetto concernente le tecnologie abilitanti	Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso	

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

1.3 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

2. VOCI DI SPESA

2.1 PERSONALE

2.1.1. PERSONALE BENEFICIARI IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA PRIVATI

2.1.2 PERSONALE BENEFICIARI UNIVERSITÀ E ORGANISMI DI RICERCA PUBBLICI O DI DIRITTO PUBBLICO

2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE

2.3 PRESTAZIONI E SERVIZI

2.4 SERVIZI DI CONSULENZA QUALIFICATA

2.5 BENI IMMATERIALI

2.6 REALIZZAZIONE PROTOTIPI

2.7 MATERIALI DI CONSUMO

2.8 SPESE GENERALI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono, **a pena di inammissibilità**:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dall'avviso ed essere pertinenti al progetto e, in sede di rendicontazione, essere conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 20;
- b) essere riferite all'arco temporale di realizzazione del progetto (data di avvio e data di conclusione) e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo, fatta eccezione per la spesa relativa alla certificazione del rendiconto, che può essere fatturata entro la data di rendicontazione. Non sono ammissibili spese rientranti nell'arco temporale di realizzazione del progetto qualora riferite a ordini o documenti di trasporto di data antecedente a quella di avvio del progetto o a contratti aventi attuazione in data antecedente a quella di avvio del progetto. Sono ammissibili fatture di data successiva a quella di conclusione del progetto, ma comunque antecedenti alla rendicontazione, purché riferite ad avvisi di parcella o fatture proforma di data ricompresa nel periodo di realizzazione del progetto, che vanno in ogni caso conservati nella documentazione relativa alla rendicontazione;
- c) essere pagate entro la data di rendicontazione;

- d) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, preferibilmente distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti al progetto, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 1.2. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima o a fatture non pertinenti il progetto e solo per la parte saldata con le suddette modalità di transazione;
- e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità del beneficiario.

Sono fatte salve le particolarità inerenti alle spese generali calcolate con le modalità di semplificazione previste dall'avviso.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni, i beneficiari sono tenuti preferibilmente a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti al progetto (e non beni/servizi non pertinenti allo stesso);
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e materiali).

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere conservato nella documentazione relativa alla rendicontazione, unitamente alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

Non sono ammissibili a rendiconto fatture/giustificativi il cui costo imputabile totale relativo ai beni e servizi inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro, fatta eccezione per i giustificativi relativi a canoni di leasing.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso il beneficiario deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
 - a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera, ad eccezione della lingua inglese, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La spesa deve essere documentata da:

- *estratto conto bancario;*
- *attestazione di bonifico bancario;*
- *ricevuta bancaria;*
- *estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario;*
- *bollettino/vaglia postale;*
- *ricevuta F24 (per versamento ritenute d'acconto);*
- *ricevuta PAGO PA.*

Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. È ammessa la compensazione unicamente per i pagamenti degli F24 con crediti maturati nei confronti dell'Erario.

La documentazione di quietanza deve essere in copia integra¹ e consentire la tracciabilità dei pagamenti², indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere conservato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca con ragionevole certezza che la fattura sia stata pagata.

In caso di pagamento cumulativo al medesimo fornitore, devono essere conservate le altre fatture coinvolte in tale pagamento, anche se non relative al progetto, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni. Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta deve essere detratta dalla spesa ammissibile.

In caso di pagamento cumulativo a più fornitori deve essere fornita distinta chiaramente riferibile alla banca³ o sottoscritta dalla banca, che consenta di tracciare il pagamento al fornitore⁴.

¹ La copia dell'estratto conto deve essere intestata al beneficiario, indicare il numero di conto corrente e comprendere di norma tutte le pagine, fatti salvi i casi di documentazione molto corposa per i quali può essere fornito estratto che comunque garantisca il riferimento al beneficiario e al numero di conto (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate).

² La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile del beneficiario.

³ Le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca.

⁴ In casi eccezionali e di sistemi contabili complessi può essere ammessa distinta estratta dai sistemi contabili automatizzati.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

1.3 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

La rendicontazione deve essere redatta secondo le modalità di cui all'articolo 22 dell'avviso, seguendo le linee guida che verranno approvate ai sensi dell'articolo 22 comma 8.

In particolare:

a) il beneficiario UNIVERSITÀ o ORGANISMO DI RICERCA PUBBLICO presenta una dichiarazione ai sensi dell'articolo 22 comma 4 lettera b) dell'avviso, unitamente alla documentazione di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo. Tutta la documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere conservata in originale ai fini di eventuali ispezioni o controlli disposti ai sensi dell'articolo 28 dell'avviso.

b) il beneficiario IMPRESA o ORGANISMO DI RICERCA PRIVATO:

- affida l'incarico per la certificazione del rendiconto ad un soggetto di cui all'articolo 22 comma 4 lettera a) dell'avviso;
- trasmette al certificatore copia del decreto di concessione, eventuali ulteriori atti di autorizzazione di variazioni o di proroga del termine di conclusione del progetto e tutta la documentazione del rendiconto (giustificativi; quietanze; mastro contabile qualora la causale del pagamento non riporti il riferimento espresso al giustificativo; fatture non riguardanti il progetto ma rientranti nel pagamento cumulativo del giustificativo addebitato al progetto oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni; documentazione comprovante l'eventuale cessione del credito a società specializzata; eventuale altra documentazione comprovante l'effettività e la tracciabilità del pagamento; eventuale altra documentazione specifica per tipologia di voce di spesa secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi; per il personale, la documentazione dettagliata al successivo paragrafo 2.1);
- acquisisce dal certificatore la dichiarazione firmata sulla certificazione effettuata;
- presenta la rendicontazione ai sensi dell'articolo 22 comma 4 lettera a) dell'avviso, unitamente alla documentazione di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. Tutta la documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere conservata in originale ai fini di eventuali ispezioni o controlli disposti ai sensi dell'articolo 27 dell'avviso.

Nei casi previsti, l'attività di controllo del certificatore è effettuata sui seguenti aspetti:

- coerenza interna complessiva del rendiconto con i giustificativi di spesa o documentazione probatoria equivalente;
- esistenza e regolarità dei giustificativi di spesa, riferibilità degli stessi al beneficiario e al periodo di realizzazione del progetto;
- esistenza di adeguata quietanza a comprova del pagamento, eventualmente attraverso verifiche di natura contabile;
- modalità di pagamento conforme alle modalità consentite dall'avviso;
- comprova delle ore di attività prestate dal personale mediante confronto del diario di progetto con le ore di presenza registrate nel Libro unico o di altra documentazione equivalente del beneficiario;
- controllo della tracciabilità e della corretta registrazione nella contabilità del beneficiario, eventualmente a campione.

Il costo dell'attività di certificazione è rendicontabile fra i costi del progetto, alla voce "prestazioni e servizi".

2. VOCI DI SPESA

2.1 PERSONALE

Questa voce comprende le spese per il personale impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto. La spesa relativa alle ore svolte nelle missioni relative al progetto finanziato è ammissibile per il solo personale dipendente nel limite dell'orario giornaliero contrattualmente previsto

2.1.1 PERSONALE BENEFICIARI IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA PRIVATI

Per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati sono ammissibili ai sensi dell'avviso i seguenti soggetti:

- personale dipendente a tempo determinato o indeterminato (sono ricompresi i dipendenti che siano anche amministratori o soci);
- personale non dipendente di seguito indicato:
 - soggetti con rapporto di collaborazione di tipo continuativo attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa (il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e delle mansioni);
 - amministratori e/o soci di PMI, titolari di impresa individuale e collaboratori familiari iscritti, prima dell'avvio del progetto, alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia del beneficiario. Ai fini dell'ammissibilità della spesa relativa a tali soggetti dovrà essere inviata unitamente alla domanda di contributo la delibera del relativo incarico da parte degli organi societari collegiali (conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa) oppure il contratto relativo alla prestazione prevista nell'ambito del progetto (con condizione sospensiva legata all'ottenimento del contributo), che dovranno riportare il contenuto della prestazione, la durata, la modalità ed il compenso.

L'attività può essere svolta anche tramite la modalità di smart working.

Le eventuali spese del personale con mansioni amministrative e contabili sono ricomprese tra le spese generali, calcolate con modalità forfettaria.

Non è ammissibile il personale inquadrato come stagista o con contratto di somministrazione.

Le spese di personale sono determinate a costi reali individuati, per ciascun soggetto, in base agli importi desumibili da un riepilogo della retribuzione annua lorda relativa al primo anno di partecipazione di ogni soggetto nel progetto (comprensivo di oneri diretti, indiretti, contributi a carico del datore di lavoro a esclusione del trattamento di fine rapporto), come di seguito specificato:

RAL	Retribuzione annua lorda (comprensiva quota oneri previdenziali e assistenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore)
RDIF	Retribuzione differita (rateo 13esima e 14esima)
OS	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario (cioè non a carico del dipendente)
H	Ore lavorative annue previste da contratto
TARIFFA ORARIA REALE	$(RAL+RDIF+OS)/H$

I costi orari reali sono moltiplicati per le ore effettive impiegate nel progetto, per un ammontare massimo annuo di 1720 ore/uomo.

Per i soci o amministratori di PMI o titolari di impresa individuale, non dipendenti e per il personale dipendente con qualifica di dirigente, l'ammontare massimo annuo ammissibile è pari a 600 ore/uomo.

L'ammontare delle ore di attività imputate al progetto dal richiedente e la compatibilità con l'attività ordinaria svolta dal medesimo è oggetto di valutazione di congruità da parte dell'esperto di cui all'articolo 17 dell'avviso, sulla base della tipologia del progetto, dell'apporto dei terzi nell'ambito dello stesso, della dimensione e dell'attività ordinaria del richiedente.

Le ore lavorate per il progetto devono essere trascritte nel diario di progetto facente parte della modulistica di rendicontazione che verrà pubblicata ai sensi dell'articolo 22 comma 8 dell'avviso e devono trovare copertura con le registrazioni del Libro unico dell'impresa o di altra documentazione equivalente dell'organismo di ricerca privato (ad es. timbrature).

Il responsabile del progetto può essere un soggetto esterno al beneficiario, incaricato dal medesimo sulla base di specifico contratto da presentare in sede di rendicontazione del progetto, che dovrà essere anticipato in domanda da lettera di intenti. In tal caso il compenso sarà imputabile alla voce "servizi di consulenza qualificata".

Il personale impiegato nel progetto deve essere in possesso di adeguata qualifica e/o esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nello stesso. In particolare, il responsabile del progetto ed i ricercatori devono essere in possesso di laurea, eventualmente di primo livello, di tipo tecnico-scientifico o di diploma di istruzione tecnologica superiore di cui alla Legge 15 luglio 2022 n. 99 o avere esperienza lavorativa almeno triennale nel campo di attività del progetto. Per il responsabile del progetto è richiesta la presentazione di curriculum. Per il rimanente personale impiegato nel progetto le specifiche competenze devono essere riportate nella relazione tecnica allegata alla domanda.

2.1.2 PERSONALE BENEFICIARI UNIVERSITÀ E ORGANISMI DI RICERCA PUBBLICI O DI DIRITTO PUBBLICO

Per i beneficiari università ed organismi di ricerca pubblici o di diritto pubblico sono ammissibili ai sensi dell'avviso i seguenti soggetti:

- personale dipendente a tempo determinato o indeterminato;

- personale non dipendente con rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa (quali, ad esempio, assegno di ricerca, borsa di ricerca, dottorato).

L'attività può essere svolta anche tramite la modalità di smart working.

Le eventuali spese del personale con mansioni amministrative e contabili sono ricomprese tra le spese generali, calcolate con modalità forfettaria.

Non è ammissibile il personale inquadrato come apprendista o stagista o con contratto di somministrazione.

Le spese di personale sono determinate a costi reali individuati, per ciascun soggetto, in base agli importi desumibili da un riepilogo della retribuzione annua lorda relativa al primo anno di partecipazione di ogni soggetto nel progetto (comprensivo di oneri diretti, indiretti, contributi a carico del datore di lavoro a esclusione del trattamento di fine rapporto), come di seguito specificato:

RAL	Retribuzione annua lorda (comprensiva quota oneri previdenziali e assistenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore)
RDIF	Retribuzione differita (rateo 13esima e 14esima)
OS	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario (cioè non a carico del dipendente)
H	Ore lavorative annue previste da contratto
TARIFFA ORARIA REALE	$(RAL+RDIF+OS)/H$

I costi orari reali sono moltiplicati per le ore effettive impiegate nel progetto, per un ammontare massimo annuo di 1720 ore/uomo.

Per il personale dipendente delle Università con qualifica di Professore Ordinario e per il personale dipendente degli Organismi di Ricerca pubblici o di diritto pubblico con qualifica di Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello, l'ammontare massimo annuo ammissibile è pari a 600 ore/uomo.

L'ammontare delle ore di attività imputate al progetto dal richiedente e la compatibilità con l'attività ordinaria svolta dal medesimo è oggetto di valutazione di congruità da parte dell'esperto di cui all'articolo 17 dell'avviso, sulla base della tipologia del progetto, dell'apporto dei terzi nell'ambito dello stesso, della dimensione e dell'attività ordinaria del richiedente.

Le ore lavorate per il progetto devono essere trascritte nel diario di progetto facente parte della modulistica di rendicontazione pubblicata ai sensi dell'articolo 22 comma 8 dell'avviso e devono trovare copertura con le registrazioni del Libro unico o di altra documentazione equivalente dell'organismo di ricerca privato (ad es. timbrature).

Il responsabile del progetto può essere un soggetto esterno al beneficiario, incaricato dal medesimo sulla base di specifico contratto da presentare in sede di rendicontazione del progetto, che dovrà essere anticipato in domanda da lettera di intenti. In tal caso il compenso sarà imputabile alla voce "servizi di consulenza qualificata".

Il personale impiegato nel progetto deve essere in possesso di adeguata qualifica e/o esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nello stesso. In particolare, il responsabile del progetto ed i ricercatori devono essere in possesso di laurea, eventualmente di primo livello, di tipo tecnico-scientifico o di diploma di istruzione tecnologica superiore di cui alla Legge 15 luglio 2022 n. 99 o avere esperienza lavorativa almeno triennale nel campo di attività del progetto. Per il responsabile del progetto è richiesta la presentazione di curriculum. Per il

rimanente personale impiegato nel progetto le specifiche competenze devono essere riportate nella relazione tecnica allegata alla domanda.

2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE

Gli strumenti e le attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso:

- l'acquisto;
- il leasing;
- il noleggio.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata dello stesso.

Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature:

- nuovi di fabbrica;
- comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.);
- a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa sul territorio regionale in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in percentuale, in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Qualora gli strumenti siano utilizzati sia nella fase di ricerca che in quella di sviluppo, la spesa deve essere correttamente ripartita nelle predette fasi nel rispetto della relativa durata; se le fasi di ricerca e sviluppo si sovrappongono temporalmente, la spesa deve essere imputata in proporzione all'effettivo utilizzo dei beni nelle varie fasi.

Acquisto

Sono imputabili i costi dei beni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, e cioè:

- in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento⁵. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; per le fatture di acconto la data di inizio utilizzo decorre dalla data di consegna/installazione dei beni, specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della fattura di saldo;
- integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: $CA \times A\% \times gg/365 \times U\%$

Dove: CA = costo d'acquisto del singolo bene

A% = percentuale di ammortamento previsto

⁵ Non si applica la regola contabile di dimezzamento della quota di ammortamento al primo anno di imputazione.

gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno

U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.

Leasing

Nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni relativi al periodo di attuazione del progetto, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, interessi, spese generali, oneri assicurativi). Il maxicanone viene ammesso in proporzione ai canoni imputabili al progetto rispetto al totale dei canoni del leasing.

Il contratto di leasing deve:

- contenere la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a interessi, tasse e spese varie;
- essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.

Noleggio

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile è dato dalle spese documentate che si riferiscono al periodo di realizzazione del progetto.

2.3 SERVIZI DI CONSULENZA QUALIFICATA

Questa voce comprende le spese relative a servizi qualificati contrattualizzati di consulenza per attività tecnico-scientifiche di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato⁶.

La spesa si suddivide in due sottovoci:

- 1) consulenze prestate da Università o organismi di ricerca⁷;
- 2) consulenze prestate da altri soggetti in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.

2.4 PRESTAZIONI E SERVIZI

Questa voce comprende le spese relative a prestazioni e servizi necessari all'attività progettuale e non direttamente imputabili alla realizzazione fisica di prototipi e acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato⁸, tra cui:

⁶ Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato è soddisfatto:

a) per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati qualora il fornitore è un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. n) dell'avviso;
b) per i beneficiari Università, organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico qualora il fornitore è stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

⁷ Si veda la definizione di organismo di ricerca all'articolo 2 comma 1 lett. f) dell'avviso. Non sono ricomprese le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali.

⁸ Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato è soddisfatto:

a) per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati qualora il fornitore è un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. n) dell'avviso;
b) per i beneficiari Università, organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico qualora il fornitore è stato individuato tramite procedure ad

- effettuazione di test, prove e i servizi in cloud,
- servizi propedeutici alla brevettazione,
- attività di divulgazione/diffusione dei risultati,
- spese connesse alla certificazione di prodotti e dispositivi
- spese sostenute per la certificazione delle spese del rendiconto di cui all'articolo 8 comma 1, lettera c) punto v. dell'avviso fino a un massimo di € 3.000,00 (tremila/00).

2.5 BENI IMMATERIALI

Questa voce comprende le spese relative ai beni immateriali, quali brevetti, know-how, i diritti di licenza e software specialistici utilizzati per il progetto e acquistati o ottenuti in licenza nel periodo di realizzazione del progetto e acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato⁹.

I beni immateriali funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso:

- l'acquisto;
- il leasing;
- il noleggio.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata dello stesso.

Qualora l'uso dei beni immateriali non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in percentuale, in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Qualora gli strumenti siano utilizzati sia nella fase di ricerca che in quella di sviluppo, la spesa deve essere correttamente ripartita nelle predette fasi nel rispetto della relativa durata; se le fasi di ricerca e sviluppo si sovrappongono temporalmente, la spesa deve essere imputata in proporzione all'effettivo utilizzo dei beni nelle varie fasi.

Acquisto

Sono imputabili i costi dei beni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, e cioè:

- in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento¹⁰. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene, qualora documentato in fattura o da altra documentazione probante, ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; per le fatture di acconto la data di inizio utilizzo decorre dalla data di consegna, ovvero, in mancanza, dalla data della fattura di saldo;
- integralmente, qualora i beni non siano soggetti ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: $CA \times A\% \times gg/365 \times U\%$

evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

⁹ Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato è soddisfatto:

a) per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati qualora il fornitore è un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. n) dell'avviso;

b) per i beneficiari Università, organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico qualora il fornitore è stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

¹⁰ Non si applica la regola contabile di dimezzamento della quota di ammortamento al primo anno di imputazione.

Dove: CA = costo d'acquisto del singolo bene

A% = percentuale di ammortamento previsto

gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno

U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.

Leasing

Nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni relativi al periodo di attuazione del progetto, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, interessi, spese generali, oneri assicurativi). Il maxicanone viene ammesso in proporzione ai canoni imputabili al progetto rispetto al totale dei canoni del leasing.

Il contratto di leasing deve:

- contenere la descrizione in dettaglio dei beni, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a interessi, tasse e spese varie;
- essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.

Noleggio

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile è dato dalle spese documentate che si riferiscono al periodo di realizzazione del progetto.

2.6 REALIZZAZIONE PROTOTIPI

Questa voce comprende le spese per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota quali costi per prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato¹¹.

Sono imputabili le spese relative all'acquisto di materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, comprensive degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, spedizione, ecc.) e a condizione che gli stessi siano consegnati presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti alla specificità dello stesso. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, in sede di rendicontazione è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Non sono ammissibili prelievi di magazzino.

2.7 MATERIALI DI CONSUMO

Questa voce comprende le spese relative all'acquisto di materiali di consumo direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione dei prototipi.

¹¹ Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato è soddisfatto:

a) per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati qualora il fornitore è un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. n) dell'avviso;

b) per i beneficiari Università, organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico qualora il fornitore è stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

Sono imputabili le spese relative all'acquisto di materiali comprensive degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, spedizione, ecc.) e a condizione che gli stessi siano consegnati presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti alla specificità dello stesso. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, in sede di rendicontazione è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Non sono ammissibili prelievi di magazzino.

2.8 SPESE GENERALI

Sono i costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto, relativi alle funzionalità operative del beneficiario quali telefono, illuminazione, riscaldamento, ecc. e comprendenti le spese per il personale indiretto, quale il personale con mansioni amministrative e contabili.

Tali spese sono determinate con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura del 10% dei costi relativi al personale.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE CON LA DOMANDA:

Voce di spesa “Personale”:

- elenco del personale con sintetica indicazione di qualifica e mansioni e quantificazione delle ore previste di attività nell’ambito del progetto (allegato *Quadro di spesa dettagliato*, art. 13 comma 2 lettera b) dell’avviso)¹²;
- illustrazione delle competenze ed esperienze del personale e delle attività da svolgere nel progetto (allegato *Relazione tecnica dettagliata del progetto*, art. 13 comma 2 lettera a) dell’avviso);
- curriculum vitae del responsabile del progetto;
- per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto: dichiarazione sostitutiva concernente la relativa iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell’impresa (allegato *Dichiarazioni sostitutive*, art. 13 comma 2 lettera e) punto iv. dell’avviso), curriculum vitae e delibera incarico/contratto riportante il contenuto della prestazione, la durata, la modalità ed il compenso.

Voci di spesa “Strumenti e attrezzature”, “consulenze”, “prestazioni e servizi”, “beni immateriali”, “realizzazione prototipi”, “materiali”:

- elenco dei beni/prestazioni/servizi/consulenze da acquisire con indicazione delle modalità di acquisizione e dei nominativi dei fornitori ove già individuati (allegato 2- *Quadro di spesa dettagliato*, art. 13 comma 2 lettera b) dell’avviso);
- illustrazione dei beni/prestazioni/servizi/consulenze e dello specifico utilizzo nel progetto (allegato 1 *Relazione tecnica dettagliata del progetto*, art. 13 comma 2 lettera a) dell’avviso);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull’indipendenza tra i fornitori/consulenti e il beneficiario (allegato *Dichiarazioni sostitutive*, art. 13 comma 3 lettera a) punto iv) dell’avviso).
- solo per le consulenze: lettere di intenti sottoscritte dagli enti di ricerca o altri soggetti contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere ed i relativi costi, fermo restando che i relativi contratti di consulenza devono essere presentati contestualmente alla rendicontazione della spesa. In alternativa alle lettere di intenti possono essere allegate copie dei contratti eventualmente già stipulati, purché ne sia condizionata l’efficacia all’ottenimento del contributo. Qualora le consulenze siano intermedie da istituti di trasferimento tecnologico, le lettere di intenti ed i contratti sottoscritti da quest’ultimi devono riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere da parte di ciascuno
- solo per le consulenze: curriculum o scheda di presentazione dei consulenti, ad eccezione delle Università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica;
- solo per le consulenze prestate da enti di ricerca, ad eccezione delle università nonché degli enti di ricerca a maggioranza pubblica del territorio regionale: statuto degli stessi qualora non depositato presso il Registro delle imprese.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

Voce di spesa “Personale”:

- diario del progetto con le ore prestate da ogni singolo addetto (art. 22 comma 5 lettera d) dell’avviso);

¹² Qualora il richiedente intenda assumere un soggetto per operare nell’ambito del progetto, è possibile non indicarne in domanda il nominativo ma è necessario delinearne qualifica e competenze sulla base delle quali il soggetto sarà selezionato e assunto. Tali elementi saranno esaminati in sede di valutazione dei progetti.

- illustrazione delle attività svolte da ogni addetto (allegato *Relazione tecnica dettagliata dell'attività svolta*, art. 22 comma 5 lettera a) dell'avviso);
- pagine del Libro unico o altra documentazione equivalente (ad es. timbrature) che riportino la registrazione delle presenze relativamente ai mesi di partecipazione al progetto;
- nel caso il beneficiario abbia altre sedi al di fuori del territorio regionale e la sede di lavoro non sia registrata nel Libro unico o in altra documentazione equivalente, modello UNILAV o altra idonea documentazione da cui si evinca la sede lavorativa in regione;
- per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto, dichiarazione sostitutiva concernente la relativa iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa (allegato *Dichiarazioni sostitutive*, art. 22, comma 6 lettera c) punto iv) dell'avviso);
- per il personale non dipendente con rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa, i relativi contratti;
- giustificativi di spesa (buste paga/cedolini) e relative quietanze;

Voci di spesa “Strumenti e attrezzature”, “consulenze”, “prestazioni e servizi”, “beni immateriali”, “realizzazione prototipi”, “materiali”:

- elenco dei beni/prestazioni/servizi/consulenze rendicontati (allegato *Quadro di spesa dettagliato spese rendicontate*, art. 23, comma 5 lettera c) dell'avviso);
- illustrazione dei beni/prestazioni/servizi/consulenze acquisiti e del loro utilizzo nell'ambito del progetto (allegato *Relazione tecnica dettagliata dell'attività svolta*, art. 22 comma 5 lettera a) dell'avviso);
- fatture/giustificativi di spesa;
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3);
- quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d'acconto relative alle prestazioni dei professionisti;
- documenti di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque quando non è chiara in fattura la sede di consegna per le imprese che hanno più sedi;
- estratto del libro cespiti (o documento contabile equivalente nel caso di beni non ancora registrati a bilancio) da cui si evinca il coefficiente di ammortamento dello strumento/attrezzatura/bene imputato al progetto;
- contratti di leasing, da cui si evinca il valore delle quote capitale delle rate imputate al progetto;
- eventuale relazione e sintesi del materiale elaborato (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, pubblicazioni, ecc.);
- solo per le spese di consulenza: relazione, redatta e sottoscritta dal consulente, con la descrizione dettagliata dell'attività svolta in riferimento al progetto e dei risultati tecnico/scientifici raggiunti ed eventuali allegati tecnici (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.);
- contratti relativi alle prestazioni/servizi/consulenze rendicontati qualora non già allegati alla domanda di contributo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'indipendenza tra i fornitori/consulenti e il beneficiario (allegato *Dichiarazioni sostitutive*, art. 22, comma 6 lettera c) punto iii) dell'avviso per i soggetti imprese ed organismi di ricerca privati, art. 22, comma 7 lettera a) punto iii) dell'avviso per i soggetti università ed organismi di ricerca pubblici).